

Tavolo tecnico***AGENZIA delle ENTRATE – ASSOLOMBARDA***

Quesito	n. 32		
Materia	Applicabilità dell'agevolazione di cui alla legge 238 del 2010 alle somme erogate a titolo di TFR.		
Data richiesta	3 ottobre 2016	Data redazione	5 ottobre 2016
Funzionario	Andrea Alesse		
Quesiti	1) Chiarimenti in merito all'applicazione dell'agevolazione prevista dalla legge del 30 dicembre 2010, n. 238 (incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia), alle somme corrisposte a titolo di TFR, per le quali è prevista una specifica modalità di tassazione; 2) indicazioni circa il reddito da prendere in esame ai fini della determinazione dell'aliquota media per la riliquidazione del TFR, in capo ad un soggetto che ha beneficiato della suddetta agevolazione di cui alla legge 238 del 2000.		
Soluzione	Quesito n. 1 La legge 30 dicembre 2010, n. 238, prevede la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di minore imponibilità del reddito, in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della citata legge, la cui individuazione è demandata, in virtù del successivo comma 2, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 giugno 2011. In particolare, l'articolo 3, comma 1, della medesima legge 28 del 2010, stabilisce che i redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e d'impresa, percepiti dai soggetti beneficiari, concorrono in misura ridotta alla formazione della base		

imponibile costituita, in base all'articolo 3, comma 1, del TUIR, dal reddito complessivo al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del TUIR.

Con la circolare n. 14 del 2012 sono stati forniti dei chiarimenti circa i soggetti beneficiari, oltre che in merito al contenuto e alla decadenza dell'agevolazione.

Il beneficio in esame deve intendersi riferito ai redditi che ordinariamente concorrono alla formazione del reddito complessivo, e non riguarda, invece, i redditi la cui tassazione avviene separatamente e, quindi, non in concorso con altri redditi.

In altri termini, i redditi tassati separatamente non possono essere considerati agevolabili poiché, contrariamente a quanto richiesto dal richiamato art. 3, comma 1, della legge n. 238/2010 ai fini dell'applicazione del beneficio, non concorrono alla formazione della base imponibile.

Tanto premesso, il soggetto che percepisce somme a titolo di trattamento di fine rapporto (TFR), soggette a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR, non è legittimato, relativamente a tali somme, a beneficiare della richiamata riduzione stabilita dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 238 del 2010.

Quesito n. 2

Nelle Istruzioni alla compilazione della Certificazione Unica (CU) 2016 (pagina 17), è espressamente previsto, nella sezione dati fiscali, al punto 1, che il sostituto di imposta deve indicare il 20% o il 30% dei redditi di lavoro dipendente corrisposti, rispettivamente, alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno richiesto di fruire del beneficio fiscale di cui alla legge n. 238 del 2010.

In tal caso, nella sezione denominata altri dati, al punto 466, deve essere indicato il codice 2, mentre al punto 467 deve essere rilevato l'ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito (rispettivamente l'80% per le lavoratrici e il 70% per i lavoratori).

Tale precisazione non sussiste con riguardo alle istruzioni impartite per la compilazione dei punti della CU dedicati alla indicazione delle somme, da tassare separatamente, erogate a titolo di TFR ed indennità equipollenti (punti da 801 a 911). Pertanto, ai fini della determinazione dell'imposta relativa a tali somme, la riliquidazione operata dall'Amministrazione finanziaria tiene conto del reddito complessivo del contribuente, considerando anche la parte di reddito soggetta ad esclusione dall'IRPEF ai sensi della legge 238 del 2010.

Fonti

Normativa: articolo 3 della legge 238 del 30 dicembre 2010, articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), Istruzioni alla compilazione del

	Modello CU 2016. <u>Prassi</u> : circolare n. 14 del 4 maggio 2012.
Note	

IL FUNZIONARIO

Andrea Alesse



IL CAPO SETTORE

Antonio Giovanni Tangorra



8/11/2016

IL DIRETTORE REGIONALE

Giovanna Alessio

